

VERBALE DI ACCORDO

Padenghe del Garda, 11.5.2015, presso la sede della società GARDA UNO s.p.a.

TRA

la GARDA UNO s.p.a., rappresentata dall'Ing. Mario Angelo Giacomelli e dal Geom. Massimiliano Faini, assistita dall'Avv. Ugo Bracuti dello Studio Associato Pelizzari e Bracuti

E

la R.S.U. nelle persone dei signori Elvira Baggio, Erika Bregoli e Graziano Pasini che in calce sottoscrivono, assistita dal sig. Ugo Cherubini della FILCTEM – CGIL di Brescia.

di seguito congiuntamente indicate anche con "le Parti"

PREMESSO CHE

- La Società ha dettagliatamente illustrato alla RSU e alle OO.SS. le problematiche emerse per la gestione, la pianificazione e l'esaurimento dei cosiddetti "istituti feriali", compresi quelli maturati negli anni pregressi al 2015.
- Le Parti hanno analizzato nel corso degli incontri gli aspetti connessi ai benefici che possono derivare al servizio all'utenza, all'impresa e ai dipendenti da una gestione pianificata della fruizione degli "istituti feriali".

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1) PREMESSE

Le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, costituiscono patti e formano parte integrante del presente accordo.

2) ISTITUTI FERIALI (FERIE, PERMESSI FESTIVITA' SOPPRESSE, PERMESSI COMPENSATIVI/FLESSIBILITA')

Le Parti convengono sulla necessità di rendere quanto possibile effettiva la fruizione di tutti gli "istituti feriali" nel corso dell'anno di maturazione, attraverso la pianificazione annua degli stessi.


Ferma restando la specifica disciplina contrattuale stabilita per i singoli istituti, in via convenzionale ai fini della predetta pianificazione e fruizione, si intendono per "istituti feriali":


- a) le ferie ex art. 28, CCNL Gas – Acqua Federutility,
- b) i permessi retribuiti per ex festività ex art. 29, CCNL Gas – Acqua Federutility,
- c) i permessi retribuiti compensativi delle ore di lavoro straordinarie programmate ex art. 27, CCNL Gas – Acqua Federutility, indicate nei cedolini paga con la voce "flessibilità".

Il periodo annuo di pianificazione e fruizione dell'utilizzo degli istituti feriali si intende dall'1.1. al 31.12 di ogni anno.


M













A) Fruizione delle "Ferie", ex art. 28 del CCNL, maturate nell'anno corrente

I dipendenti dovranno fruire entro il 31 dicembre di ogni anno di almeno tre (3) settimane di Ferie, sottoponendo al proprio Responsabile entro il 31 marzo il piano relativo al loro utilizzo per la sua necessaria preventiva approvazione.

I Responsabili valuteranno il piano proposto dai dipendenti dando loro un riscontro scritto, positivo o negativo, entro il 15 aprile successivo tenuto conto delle necessità tecniche, produttive ed organizzative aziendali, oltre che dell'interesse del dipendente.

Fermo restando quanto previsto ai due precedenti paragrafi, eventuali modifiche del piano di fruizione delle ferie già presentato dovranno essere definite per iscritto tra dipendente e il suo Responsabile, che quest'ultimo provvederà a comunicare per iscritto le modifiche all'Ufficio Personale.

La quarta (4^a) settimana di ferie potrà essere fruita da ciascun dipendente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di maturazione, come previsto dall'art. 28 del vigente CCNL Gas-Acqua Federutility applicato.

Entro la fine del mese di settembre di ogni anno verrà eseguita tra il Responsabile ed il dipendente una verifica della corretta esecuzione del piano di fruizione e dell'effettivo utilizzo delle citate settimane di Ferie, nonché dell'eventuale residuo non goduto.

Qualora il dipendente non abbia fruito delle tre (3) settimane di ferie entro il termine annuo previsto (31 dicembre), la società provvederà alla pianificazione delle ferie residue in modo che vengano effettivamente godute entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Nell'ipotesi in cui la fruizione già pianificata dal dipendente non sia stata effettivamente rispettata su richiesta del suo Responsabile, le ferie non utilizzate potranno essere fruito entro il 30 aprile dell'anno successivo con le modalità previste dall'art. 28 del vigente CCNL.


B) Fruizione dei "Permessi per festività soppresse" ex art. 29 del CCNL, maturate nell'anno corrente


La fruizione dei permessi per festività soppresse verrà effettuata secondo quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL Gas Acqua Federutility applicato.

Qualora il dipendente non abbia fruito dei predetti permessi entro il termine annuo previsto (31 dicembre) e risulti, quindi, un residuo di tali permessi, essi non verranno liquidati ma la società provvederà alla pianificazione degli stessi, sentito il parere del lavoratore, in modo che vengano effettivamente goduti entro il 30 aprile dell'anno successivo.

C) Fruizione dei "Permessi compensativi a recupero ex art. 27 del CCNL", cd. flessibilità, maturate nell'anno corrente

I dipendenti potranno fruire dei permessi compensativi a recupero delle ore di lavoro straordinario programmate maturate ai sensi dell'art. 27, comma 8, del vigente CCNL, attualmente indicate nei cedolini paga con la voce "flessibilità", entro la fine del mese successivo a quello di maturazione e comunque non oltre la fine dell'anno di maturazione.

M




 2

Qualora alla fine dell'anno risulti un residuo di tali permessi non goduti essi non verranno liquidati ma la società provvederà alla pianificazione degli stessi, sentito il parere del lavoratore, in modo che vengano effettivamente goduti entro il 30 aprile dell'anno successivo.

D) Programmazione e fruizione degli "istituti feriali residui" maturati negli anni precedenti l'anno corrente

Le Parti concordano che i dipendenti che abbiano alla data di sottoscrizione del presente accordo un residuo di ore di "istituti feriali residui", ossia maturati negli anni precedenti (vale a dire nel 2014 e negli anni precedenti) e non goduti, dovranno fruire degli stessi, fino al loro completo esaurimento, nella misura di seguito indicata:

- entro il 31 dicembre 2015, il 50% delle ore maturate;
- entro il 31 dicembre 2016, il restante 50%.

I dipendenti dovranno programmare la fruizione degli "istituti feriali residui" degli anni precedenti, sottoponendo il relativo piano al proprio Responsabile per la necessaria preventiva approvazione entro il 31.5.2015, per l'anno 2015 ed entro il 31.3.2016 per l'anno 2016.

I Responsabili valuteranno il piano proposto dai dipendenti dando un riscontro scritto, positivo o negativo, entro 30 giorni successivi alla scadenza del predetto termine.

Resta inteso che la fruizione degli istituti feriali arretrati deve essere pianificata e realizzata da ciascun dipendente unitamente alla fruizione degli istituti feriali dell'anno corrente.

Qualora il dipendente non abbia provveduto alla fruizione dei suddetti "istituti feriali residui" entro il termine previsto e sopra indicato (31 dicembre), la società provvederà alla relativa pianificazione, secondo i criteri sopra definiti, entro il 30 aprile dell'anno successivo.


3) DECORRENZA

Il presente accordo, costituito di 3 pagine, decorre dal giorno 11.5.2015.


Le Parti si incontreranno entro la metà del mese di ottobre di ogni anno per verificare lo stato di applicazione del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

GARDA UNO s.p.a.



R.S.U.



FILTCM-CGIL

